

settembre 2024

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali

Atto del Governo n. 192







SERVIZIO DEL BILANCIO
Tel. 06 6706 5790 – SBilancio CU@senato.it – \*\* @SR\_Bilancio Nota di lettura n. 186



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – <u>bs\_segreteria@camera.it</u>

Verifica delle quantificazioni n. 256

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

# INDICE

PREMESSA	3-
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	4-
ARTICOLI DA 1 A 102	4-
TESTO LINICO DELLE SANZIONI TRIBLITARIE AMMINISTRATIVE E PENALI	- 4 -

## Informazioni sul provvedimento

Atto n. 192

Natura dell'atto: Schema di decreto legislativo

Titolo breve: Testo unico delle sanzioni tributarie,

amministrative e penali

**Riferimento normativo:** articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n.

111

Relazione tecnica: presente

### **PREMESSA**

L'articolo 1 della legge n. 111 del 2023 ha conferito una delega al Governo per la riforma fiscale, da esercitare mediante uno o più decreti legislativi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, prevedendo che, nell'esercizio della delega, esso si attenga ai principi e criteri direttivi generali stabiliti all'articolo 2 della medesima legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21. In particolare, quest'ultimo articolo reca una specifica delega, da esercitare entro il 31 dicembre 2025¹, attraverso uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi della legge medesima;
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Con il presente schema di decreto legislativo viene pertanto esercitata, in relazione alle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie, amministrative e penali, la delega conferita ai sensi del citato articolo 21.

Come risulta dalla relazione illustrativa, lo schema di testo unico in esame persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Termine così prorogato ai sensi della legge n. 122 del 2024.

competenza, rimettendo le scelte finali per il riassetto delle predette disposizioni all'adozione degli appositi decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, ai sensi degli articoli da 1 a 20 della legge n. 111 del 2023.

# VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

#### Articoli da 1 a 102

### Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali

Le norme, recano una ricognizione, di carattere compilativo, concernente:

- le sanzioni amministrative (Parte I). Nel dettaglio, si tratta della disciplina generale in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie (Titolo I), delle disposizioni in tema di sanzioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto (Titolo II), di riscossione (Titolo III), di tributi indiretti (imposta di registro, ipotecaria e catastale, successioni e donazioni, bollo e concessioni governative) (Titolo IV), di tributi erariali minori (imposte su concessioni governative, assicurazioni e contratti vitalizi, intrattenimenti, abbonamenti alle radioaudizioni e canone RAI in bolletta) (Titolo V), altre sanzioni (anagrafe tributaria e codice fiscale dei contribuenti, documento di accompagnamento dei beni viaggianti, violazioni ai fini fiscali delle disposizioni in tema di trasferimento da e per l'estero di denaro, titoli e valori, violazioni alla disciplina in tema di trasmissione telematica delle dichiarazioni) (Titolo VI);
- <u>le sanzioni penali</u> (Parte II). In particolare, sono contenute le disposizioni penali in materia fiscale, la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, le disposizioni sui delitti (Titolo I);
  - le <u>disposizioni finali</u> (Parte III), che attengono alle abrogazioni rese necessarie dall'opera ricognitiva effettuata dal Testo unico in quanto il loro contenuto è ripreso nel *corpus* dello schema in esame, ovvero perché non più attuali e alla decorrenza delle disposizioni contenute nel provvedimento, la cui applicazione è fissata a decorrere dal 1° gennaio 2026 (Titolo I).

<u>La relazione tecnica</u> non ascrive effetti finanziari al complesso delle norme in esame, affermando il carattere compilativo delle stesse.

La <u>relazione illustrativa</u> e l'<u>analisi tecnico-normativa</u> (ATN) richiamano l'approccio compilativo che ha guidato la redazione del testo in esame, specificando che le disposizioni vigenti sono state ivi trasfuse senza che ne fosse modificata la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per

mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme recano una complessiva ricognizione delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie, amministrative e penali ai sensi della delega conferita dall'articolo 21 della legge n. 111 del 2023 per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici.

La <u>relazione tecnica</u> afferma l'assenza di effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, considerato il carattere compilativo delle stesse.

Al riguardo, si prende atto che, oltre alla relazione tecnica, anche la relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa confermano l'approccio compilativo seguito nella redazione del Testo unico in esame, affermando che le uniche modifiche o integrazioni normative sono volte ad attualizzare il testo o ad assicurare il coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento. Pertanto, considerato che il provvedimento in esame non apporta innovazioni alla legislazione vigente, non si formulano osservazioni al riguardo.